



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI MILANO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto del regolamento
2. Composizione del Gruppo
3. Registrazione del Gruppo
4. Sede del Gruppo
5. Finalità del Gruppo
6. Organizzazione operativa del Gruppo (e Capisquadra)
7. Obblighi di documentazione dell'attività
8. Logo

TITOLO II ORGANI E COMPETENZE

9. Ruoli e funzioni:
 - A) Sindaco
 - B) Direttore della Protezione Civile
10. Organi del Gruppo:
 - A) Assemblea dei Volontari iscritti al GRUPPO
 - B) Coordinatore Operativo
 - C) Consiglio Direttivo
11. sostituzione delle cariche

TITOLO III – IL VOLONTARIO

12. Requisiti di ammissione dei volontari
13. Domanda di ammissione
14. Atto di ammissione o rigetto dell'istanza
15. Volontario in prova
16. Volontario Effettivo
17. Diritti dei volontari
18. Obblighi dei volontari
19. Rinvio al Codice di Comportamento
20. Attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e D.P.I.
21. Qualifica a fini di responsabilità penale

TITOLO IV NORME DISCIPLINARI

22. Sanzioni disciplinari
23. Richiamo verbale
24. Richiamo scritto

- 25. Sospensione disciplinare dal servizio
- 26. Espulsione dal Gruppo
- 27. Recidiva ed estinzione delle sanzioni disciplinari
- 28. Procedura per il rilievo e l'irrogazione delle sanzioni
- 29. Procedura per il ricorso avverso le sanzioni disciplinari
- 30. Sospensione cautelare

TITOLO V – ASPETTATIVA E RECESSO

- 31. Aspettativa
- 32. Recesso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- 33. Rinvio
- 34. Efficacia e disciplina transitoria

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto del regolamento:

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di accesso e funzionamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Milano (di seguito GRUPPO), dei relativi organi e delle corrispondenti strutture di coordinamento, in conformità all'ordinamento giuridico, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.

2. Composizione del GRUPPO:

Il GRUPPO, quale ente del Terzo Settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 117/2017, è composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari, regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.

3. Registrazione del GRUPPO:

- 1) In qualità di ente del Terzo settore il GRUPPO deve essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) in conformità all'art. 32 comma 4 del d.lgs. n. 117/2017, e segnatamente nella sezione "altri enti del Terzo settore", come disposto dall'art. 11 comma 2 del D.M. 106/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 2) il GRUPPO è inoltre soggetto all'obbligo di iscrizione nell'Elenco Nazionale delle Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile, ai sensi degli artt. 33 comma 1 e 34 d.lgs. n. 1/2018.

4. Sede del GRUPPO:

Il GRUPPO ha sede istituzionale presso il Comune di Milano, via Barzaghi 2, o altra sede istituzionale del Comune di Milano.

5. Finalità del GRUPPO:

- 1) Il Gruppo persegue le finalità di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 1/2018 ovvero "tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo";
- 2) Il GRUPPO, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 d.lgs. n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale;

- 3) Il GRUPPO concorre al Servizio Nazionale di Protezione Civile e viene impiegato ai sensi del d.lgs. n. 1/2018 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.
- 4) L'impiego del volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione Civile di cui al d.lgs. n. 81/2008 e atti conseguenti.
- 5) Il GRUPPO, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli artt. 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del GRUPPO secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 6) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GRUPPO anche mediante campagne periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

6. Organizzazione operativa del GRUPPO:

- 1) Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco/suo delegato e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione Civile.
- 2) In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea di cui al successivo art. 10 lett. A) individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 3) Il GRUPPO garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 4) Il Gruppo si può organizzare in Nuclei Operativi strutturati in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi, sulla scorta delle indicazioni

contenute negli atti adottati dal Sindaco/suo delegato di cui all'art. 9 lett. B).

- 5) Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco o suo delegato e sotto la guida del Coordinatore Operativo di cui al successivo art. 10 lett. B), ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi con le modalità di cui all'art. 41 comma 2 d.lgs. 1/2018.
- 6) In presenza delle Istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 7) Il Gruppo gestisce in autonomia lo svolgimento delle attività approvate e programmate, informando preventivamente il Sindaco o suo delegato, anche tramite la struttura comunale di Protezione Civile.
- 8) Capisquadra:
 - A. Il Caposquadra è un Volontario Effettivo in servizio da almeno due anni, di comprovata esperienza e conoscenza delle attività del Gruppo, che garantisca responsabilità, competenza e affidabilità nel coordinamento operativo e nella direzione dei volontari;
 - B. I Capisquadra sono nominati dal Coordinatore Operativo di cui all' art. 10 lett. B), sulla base degli specifici requisiti indicati dal Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 10 lett. C);
 - C. Il numero effettivo di Capisquadra viene determinato secondo il rapporto di seguito indicato: 1 ogni 15 Volontari Effettivi;
 - D. Ciascun Caposquadra è tenuto ad eseguire le direttive impartite dal Coordinatore Operativo;
 - E. Al termine di ogni attività deve predisporre ed inviare al Coordinatore Operativo una relazione dettagliata dell'attività svolta, indicando eventuali criticità emerse;
 - F. In caso di dimissioni dall'incarico di Caposquadra o assenza temporanea, il Coordinatore Operativo provvederà a nominare un sostituto nel rispetto di quanto previsto ai punti A) e B);
 - G. I Capisquadra nel corso dei singoli interventi assumono ed esercitano le funzioni di preposto alla sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
 - H. I Capisquadra si rapportano con il personale dipendente di Protezione Civile, per assicurare interventi coordinati e conformi alle disposizioni da quest'ultimo ricevute, nel rispetto dell'autonomia organizzativa del Gruppo

7. Obblighi di documentazione dell'attività del GRUPPO:

Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, cura e custodisce:

- 1) il Registro dei Volontari iscritti;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Volontari di cui all'art. 10 lett. A);
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui all'art. 10 lett. C).

Il Gruppo ha diritto di accesso ai registri sopra citati.

8. Logo:

Il GRUPPO è autorizzato all'uso dell'emblema definito dal Comune di Milano. Il predetto emblema è applicato sul vestiario, sui veicoli e sulle attrezzature in dotazione al GRUPPO.

TITOLO II ORGANI E COMPETENZE

9. Ruoli e funzioni:

A. SINDACO:

- 1) Il Sindaco, ai sensi degli artt. 3 lett. c), 6 e 12 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di Autorità Territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GRUPPO; il Sindaco è altresì responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GRUPPO, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 1/2018;
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GRUPPO e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al R.U.N.T.S., può delegare ad un soggetto dell'Amministrazione comunale lo svolgimento delle attività di Protezione Civile previste dal presente regolamento.

B. DIRETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE:

- 1) ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 1/2018, il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GRUPPO;
- 2) Il Direttore della Protezione Civile è il Dirigente della struttura organizzativa del Comune di Milano a cui sono attribuite le attività di Protezione Civile e compie tutte le attività impartite dall'Autorità competente;
- 3) il **Direttore (o suo delegato)** provvede a:
 - A. attivare formalmente il Gruppo in occasione degli stati d'allertamento e d'emergenza, attivare i servizi delle attività di Protezione Civile;
 - B. definire la struttura operativa del Gruppo in base all'incidenza e alla frequenza della tipologia di fenomeni di rischio che interessano il territorio del Comune di Milano;
 - C. individuare le esigenze formative, anche su segnalazione del Gruppo, e il conseguente piano per la formazione e l'addestramento dei volontari;
 - D. predisporre le esercitazioni operative e/o dimostrative;
 - E. individuare le modalità di registrazione e di rendicontazione periodica delle attività svolte dal Gruppo;
 - F. concedere l'utilizzo dei mezzi comunali al Gruppo medesimo;
 - G. promuovere ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile;
 - H. accettare le domande di adesione;
 - I. adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal presente regolamento;
 - J. accogliere l'istanza di aspettativa del volontario dalle attività del Gruppo;
 - K. proporre con provvedimento motivato lo scioglimento del Gruppo;

- 4) Il Comune di Milano assegna al GRUPPO una sede operativa.
- 5) Il Comune fornisce al GRUPPO mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GRUPPO stesso.
- 6) Il Comune provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al R.U.N.T.S. ai sensi dell'art. 20 D.M. 106/2020, in quanto compatibile.

10. Organi del GRUPPO:

Il GRUPPO è dotato dei seguenti organi:

- A. Assemblea dei Volontari iscritti al GRUPPO
- B. Coordinatore Operativo
- C. Consiglio Direttivo.

Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente Regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.

A) Assemblea dei Volontari:

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i Volontari Effettivi del GRUPPO, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GRUPPO. E' convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore Operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei Volontari Effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei Volontari Effettivi di cui al successivo art. 16 in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei Volontari Effettivi in merito a:
 - a) elezione del Consiglio Direttivo,
 - b) elezione e revoca del Coordinatore Operativo,

- c) elezione e revoca del Vice Coordinatore Operativo,
- d) ogni altro argomento demandato per materia, Legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria,
- e) la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore Operativo e dallo stesso presentata all'Assemblea entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento.

6) I verbali di Assemblea, redatti per iscritto, sono messi a disposizione dei volontari e della Direzione.

B) Coordinatore Operativo:

- 1) Nel rispetto dell'art. 35 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 1/2018, il Coordinatore Operativo dei volontari del GRUPPO è eletto dall'Assemblea dei volontari, secondo i principi di democraticità di cui al precedente punto A) comma 5 per un periodo di tre anni, ed è nominato dal Sindaco o suo delegato con apposito decreto.
- 2) Il Coordinatore Operativo può essere rieletto nel limite di due mandati consecutivi, nel rispetto del principio di rotazione delle cariche.
- 3) Può candidarsi come Coordinatore Operativo un Volontario Effettivo con almeno tre anni di anzianità maturati senza soluzione di continuità nel Gruppo di Milano nel periodo immediatamente precedente la candidatura, di provata esperienza e conoscenza delle attività del Gruppo, che abbia preso parte a interventi esterni in emergenza e che garantisca responsabilità, competenza e affidabilità nel coordinamento operativo e nella direzione dei volontari.
- 4) Il ruolo di Coordinatore Operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.
- 5) Il mandato del Coordinatore Operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza del 50% più uno dei Volontari Effettivi. Il Coordinatore Operativo può essere altresì revocato dal Sindaco o suo delegato, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui al precedente art. 6. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco o suo delegato.
- 6) Il Coordinatore Operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea, e sulla base del Piano di Protezione Civile del Comune e, in accordo con il Sindaco o suo delegato, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.
- 7) Il Coordinatore Operativo relaziona al Sindaco o suo delegato le necessità del

Gruppo e rappresenta il Gruppo.

- 8) Il Coordinatore Operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti che ciascun volontario potrà svolgere, in linea con le specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 9) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GRUPPO, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.
- 10) Il Coordinatore Operativo è tenuto a monitorare le presenze quotidiane dei volontari ai servizi richiesti, al fine di verificare l'ottemperanza all'obbligo di partecipazione minima ai servizi come definita all'art. 18 lett. b) del presente regolamento.
- 11) Il Coordinatore Operativo porta a conoscenza dei componenti del GRUPPO le direttive impartite dal Sindaco o suo delegato.
- 12) Il Coordinatore Operativo provvede a trasmettere al Sindaco o suo delegato una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GRUPPO nell'anno precedente, entro il 15 febbraio. Tale relazione è pubblica e posta a disposizione del Gruppo.
- 13) Al Coordinatore Operativo compete la segnalazione immediata di eventuali incidenti, guasti o danneggiamenti.
- 14) Il Coordinatore Operativo, o il Caposquadra operante nel singolo intervento, esercita la funzione di preposto alla sicurezza per la componente dei volontari ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- 15) L'Assemblea elegge un Vice Coordinatore Operativo secondo le medesime modalità del Coordinatore Operativo, che coadiuva quest'ultimo e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento anche con riferimento a quanto previsto al successivo art. 11.

C) Consiglio Direttivo:

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei volontari tra i suoi componenti, ed è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore Operativo.
- 2) dura in carica tre anni;
- 3) è composto da sette membri nominati dal Sindaco o suo delegato con apposito atto;
- 4) è presieduto dal Coordinatore Operativo;
- 5) per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti;

- 6) si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore Operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri; la convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso; delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore Operativo;
- 7) il Consiglio Direttivo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco o suo delegato e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione Civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco o suo delegato, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo, per la formazione e per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma in accordo con il Comune la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di Protezione Civile;
 - e) indica al Coordinatore Operativo i requisiti minimi che i volontari devono possedere per essere nominati Capisquadra (es.: corsi specifici riconosciuti, ecc...);
 - f) rileva le infrazioni disciplinari commesse dal Coordinatore Operativo e attiva il relativo procedimento disciplinare innanzi al Direttore della Protezione Civile del Comune di Milano, secondo la disciplina di cui al Titolo IV del presente regolamento;
- 8) la carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con le cariche di Vice Coordinatore Operativo e Caposquadra;
- 9) in ottica di trasparenza ogni volontario può presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, pur senza diritto di intervento; inoltre i verbali delle riunioni sono posti a disposizione del Gruppo.

11. Sostituzione delle cariche:

- 1) Oltre ai casi previsti dal precedente art. 10 lettera B) punto 5), il Coordinatore Operativo decade dalla carica anche per dimissioni volontarie dall'incarico. Le cariche di Vice Coordinatore Operativo e di membro del Consiglio Direttivo decadono anche per dimissioni volontarie dall'incarico.

- 2) La carica vacante di Coordinatore Operativo e di Vice Coordinatore Operativo è assegnata a colui che, nell'elenco dei candidati non eletti alla relativa carica, ha riportato il maggior numero di voti; in caso di esaurimento dei rispettivi elenchi si procede convocando l'Assemblea per nuove elezioni entro il termine di novanta giorni; in entrambi i casi il nuovo Coordinatore Operativo/Vice Coordinatore Operativo rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 3) In caso di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, si procede allo scorrimento dell'elenco dei candidati non eletti alla relativa carica in ragione del numero di voti ottenuti, fino a ripristinare il numero di 7 membri; in caso di esaurimento dell'elenco, il Consiglio Direttivo prosegue la propria attività con i membri rimasti; se tuttavia, il numero di componenti si riduce al di sotto di 5, si procede convocando entro il termine di novanta giorni l'Assemblea, per eleggere i membri mancanti fino al raggiungimento di 7 componenti; i nuovi membri così reintegrati rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

TITOLO III – IL VOLONTARIO:

12. Requisiti di ammissione dei volontari:

- 1) Possono essere ammessi al GRUPPO i cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzioni di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GRUPPO, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni di età superiore a 16 anni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GRUPPO ad eccezione delle attività operative previste in emergenza; gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al Gruppo possono altresì aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

13. Domanda di ammissione:

L'ammissione al GRUPPO è subordinata alla presentazione di apposita domanda, a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione di non avere riportato condanne penali definitive per reati non colposi;
- autocertificazione in carta libera della residenza/domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, p.e.c., ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale.

14. Atto di ammissione o rigetto dell'istanza:

L'ammissione del volontario al GRUPPO avviene, a seguito di espletamento della fase istruttoria, mediante atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore Operativo. In caso di rigetto motivato, il Sindaco o suo delegato ne dà comunicazione all'interessato e al Coordinatore Operativo.

15. Volontario in prova:

- 1) Tutti i richiedenti che hanno ricevuto comunicazione di ammissione assumono lo stato di Volontario in prova. Ad essi viene consegnata:
 - a) copia del Regolamento del GRUPPO;
 - b) copia del Codice di Comportamento del Comune di Milano;
 - c) Tessera provvisoria.
- 2) Ai fini del conseguimento della qualifica di "Volontario Effettivo", i volontari sono tenuti a frequentare il corso base per Volontari Operativi di Protezione Civile con superamento di un test finale, in conformità alle vigenti norme regionali, e fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione Comunale. Durante il periodo di prova i volontari sono affiancati dai Volontari Effettivi già operativi.
- 3) I Volontari in prova dovranno svolgere un periodo di prova di una durata pari a sei mesi, superato il quale assumeranno la qualifica di Volontari Effettivi, allorquando, su proposta del Coordinatore Operativo, il Consiglio Direttivo rilasci e comunichi al Direttore della Protezione Civile del Comune di Milano un'attestazione di buon esito, a condizione che il volontario abbia tenuto per tutto il periodo di prova una condotta conforme agli obblighi di legge e del presente regolamento, nelle parti riferibili anche ai Volontari in prova. Se tale condizione non sussiste, il Consiglio Direttivo dovrà emettere per iscritto un'attestazione di non superamento del periodo di prova che ne motivi le ragioni.
- 4) Il passaggio da Volontario in prova a Volontario Effettivo o l'inidoneità all'attività di volontario della Protezione Civile, verranno formalizzati con atto del Direttore della Protezione Civile del Comune di Milano su indicazione del Consiglio Direttivo.
- 5) I Volontari in prova possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei volontari con diritto di intervento ma senza diritto di voto e non possono ricoprire cariche di organi del Gruppo.
- 6) I Volontari in prova possono essere impiegati solo in operazioni di addestramento, formazione, promozione e diffusione della cultura di Protezione Civile e solo se affiancati da Volontari Effettivi.

16. Volontario Effettivo:

- 1) Il Volontario in prova acquisisce la qualifica di Volontario Effettivo alle condizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento.
- 2) Ai Volontari Effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - a) tesserino di appartenenza al GRUPPO;
 - b) vestiario e D.P.I. idonei;

- c) copia del Regolamento;
 - d) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 17, comma 4, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui all'art. 15;
- 3) Il volontario decade d'ufficio senza contestazione o preavviso, al di fuori dai casi di rilevanza disciplinare, nei seguenti casi:
- a) mancata ripresa del servizio entro 60 giorni dalla conclusione del periodo di aspettativa o sospensione cautelare dal servizio, salvo casi di comprovato impedimento comunicati al Coordinatore Operativo;
 - b) perdita dei diritti civili e politici;
 - c) sopravvenuto venir meno dei requisiti di ammissione di cui agli artt. 12 e 13 del regolamento;
 - d) inattività assoluta per più di sei mesi continuativi, salvo casi di comprovato impedimento comunicati al Coordinatore Operativo.
- 4) La decadenza è comunicata al volontario da parte del Sindaco/suo delegato con atto scritto motivato; ad essa consegue la cessazione dal servizio; entro quindici giorni dalla comunicazione della decadenza il volontario provvede alla riconsegna del tesserino di riconoscimento, dell'abbigliamento di servizio e di tutto il materiale avuto in dotazione o in uso a qualsiasi titolo.

17. Diritti dei volontari:

- 1) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione Civile, come previsto dall'art. 15, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali;
- 2) il Volontario Effettivo ha diritto a partecipare alle riunioni, esprimere il voto durante le assemblee del Gruppo e candidarsi alle cariche elettive;
- 3) il volontario, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 d.lgs. n. 1/2018;
- 4) il volontario è assicurato, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo;
- 5) al volontario è assicurata la sorveglianza e il controllo sanitario in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;
- 6) il volontario ha diritto a richiedere con istanza motivata l'aspettativa, la cui

disciplina è definita all'art. 32 del presente regolamento.

18. Obblighi dei volontari:

1) Il volontario è tenuto a:

- a) osservare le norme di legge, il presente regolamento, le norme interne, le disposizioni impartite dall'Amministrazione, mantenendo sempre in ogni occasione un comportamento educato, diligente, leale, responsabile e collaborativo verso tutti i volontari, i cittadini e i rappresentanti degli organi istituzionali;
- b) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare assiduamente, nei modi e tempi concordati, la propria opera, partecipando all'attività secondo le finalità del Gruppo;
- c) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore Operativo
- d) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali, i mezzi e le attrezzature loro affidati;
- e) indossare l'abbigliamento/D.P.I. assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- f) indossare i dispositivi di protezione individuale utili all'attività svolta, secondo le norme d'uso, l'addestramento eseguito e le indicazioni dei Capisquadra e dei preposti alla sicurezza;
- g) non apportare modifiche alla divisa in dotazione;
- h) partecipare alle attività di Protezione Civile in divisa;
- i) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore Operativo ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;
- j) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento, alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- k) durante gli interventi di Protezione Civile attenersi alle disposizioni emanate dal Comune e/o dalle Autorità di Protezione Civile;
- l) nell'utilizzo dei *social network*, dei forum, dei blog o comunque in rete, astenersi da dichiarazioni pubbliche, commenti o informazioni, compresi foto, video, audio, aventi contenuti lesivi dell'immagine del Comune di Milano e dei suoi amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché della loro riservatezza e dignità, inoltre avere cura di precisare il carattere personale delle opinioni espresse; in ogni caso, astenersi del tutto dal pubblicare sui

social network e comunque in rete, nonché comunicare anche via *chat* private notizie o informazioni relative all'attività svolta dalla Protezione Civile che la Direzione non abbia preventivamente consentito di diffondere;

m) osservare il divieto di portare armi in servizio.

19. Rinvio al Codice di Comportamento:

in qualità di collaboratori dell'Amministrazione Comunale, i volontari in servizio sono tenuti ad osservare le prescrizioni del vigente Codice di Comportamento del Comune di Milano.

20. Attrezzature, dotazioni tecniche, mezzi, vestiario e D.P.I.:

- 1) Il volontario del Gruppo è autorizzato all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, esclusivamente per l'espletamento dei compiti disposti dalla struttura di Protezione Civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
- 2) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
- 3) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore Operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 4) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 5) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 6) Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

21. Qualifica a fini di responsabilità penale:

il volontario è considerato "incaricato di pubblico servizio" ai sensi dell'articolo 358 Codice Penale.

TITOLO IV NORME DISCIPLINARI

22. Sanzioni disciplinari:

- 1) La violazione, da parte del volontario, dei doveri di cui all'art. 18 nonché delle disposizioni di servizio ovvero del Codice di Comportamento del Comune di Milano dà luogo, secondo la gravità dell'infrazione, e previo procedimento disciplinare secondo le disposizioni dell'art. 28, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione temporanea dal servizio;
 - d) espulsione.
- 2) La tipologia e l'entità della sanzione sono determinate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della violazione, tenuto conto delle conseguenze che lo stesso ha prodotto per il Comune o per il Servizio ed in base ai seguenti criteri:
 - a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrato, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
 - b) rilevanza degli obblighi violati;
 - c) grado di danno o di pericolo causato all'Ente, a terzi ovvero di disservizio determinatosi;
 - d) sussistenza di eventuale recidiva di cui all'art. 27;
 - e) concorso nella violazione di più volontari in accordo tra di loro.
- 3) Al volontario responsabile di più violazioni compiute con un'unica azione od omissione, o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la violazione più grave, se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
- 4) Il titolare dell'azione disciplinare è il Sindaco/suo delegato su proposta del Coordinatore Operativo. Per l'iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del Coordinatore Operativo è competente il Consiglio Direttivo.

23. Richiamo verbale:

- 1) Il richiamo verbale è una sanzione disciplinare consistente in un ammonimento e si applica per l'inosservanza, da parte del volontario, dei doveri di cui all'art. 18 nonché delle disposizioni di servizio ovvero del Codice di Comportamento del Comune di Milano, valutata di lieve entità secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 2.
- 2) Il richiamo verbale – del quale è data informazione al Coordinatore Operativo - è comminato, anche senza obbligo di contestazione scritta, dal Sindaco/suo

delegato; la sanzione è comunque redatta per iscritto ai fini della recidiva biennale.

24. Richiamo scritto:

- 1) Il richiamo scritto è una sanzione disciplinare che si applica per i casi di:
 - a) recidiva nel biennio degli illeciti sanzionati dall'art. 23;
 - b) media entità delle infrazioni previste dall'art. 22;
 - c) condotta non conforme a principi di correttezza;
 - d) negligenza nei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati, o inosservanza delle disposizioni di servizio;
 - e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Amministrazione o di terzi;
 - f) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nel presente Titolo, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione o a terzi.

25. Sospensione disciplinare dal Servizio:

- 1) La sospensione disciplinare dal Servizio consiste nell'allontanamento temporaneo del volontario da un minimo di 15 a un massimo di 60 giorni, ed è comminata nei seguenti casi:
 - a) recidiva nel biennio delle infrazioni previste dagli articoli 23 e 24 quando sia stato comminato il richiamo scritto, ovvero quando le infrazioni previste dall'articolo 24 rivestano particolare gravità;
 - b) abuso di autorità;
 - c) gravi irregolarità in servizio;
 - d) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
 - e) atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
 - f) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza anche morale;
 - g) comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori.
- 2) La sospensione disciplinare comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento.

26. Espulsione dal Gruppo:

- 1) L'espulsione dal Gruppo è comminata nei casi di:
 - a) recidiva plurima, almeno tre volte nei dodici mesi decorrenti dalla prima sospensione, degli illeciti sanzionati con gli articoli 23 e 24 anche se di diversa natura, o di recidiva nel biennio di riferimento con un illecito sanzionato dagli

articoli 23 e 24, che abbia comportato l'applicazione della sospensione temporanea del servizio per complessivi mesi sei;

b) condanna penale per un delitto commesso in servizio o comunque di gravità tale da non consentire la conservazione dello status di Volontario;

c) inosservanza, da parte del volontario, dei doveri di cui all'art. 18 nonché delle disposizioni di servizio ovvero del Codice di Comportamento del Comune di Milano, valutata secondo i criteri dell'art. 22 comma 2, di gravità tale da non consentire la conservazione dello status di Volontario;

d) violazione del divieto di portare armi in servizio;

e) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di beni di pertinenza dell'Ente;

f) gravi alterchi in servizio con vie di fatto;

g) comportamento gravemente lesivo nei confronti di altri volontari e di cittadini, tale da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo;

h) utilizzo in modo improprio o danneggiamento con dolo, dei mezzi e dei materiali in dotazione al Gruppo;

i) gravi scorrettezze durante gli addestramenti e gli stati di allertamento, allarme o emergenza.

2) In caso di espulsione decade la qualifica di volontario e la persona è obbligata a restituire entro trenta giorni la tessera di riconoscimento, la divisa, l'equipaggiamento e tutto il materiale affidato per l'attività di volontariato e di proprietà del Comune. In mancanza gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

3) Il volontario non può essere riammesso al Gruppo a seguito di avvenuta espulsione.

27. Recidiva ed estinzione delle sanzioni disciplinari:

1) La recidiva, consistente nella violazione del medesimo obbligo nell'ambito delle infrazioni previste dagli articoli 23, 24 e 25, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito degli articoli 24, 25 e 26.

2) Non si considerano ai fini della recidiva le sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione.

28. Procedura per il rilievo e l'irrogazione delle sanzioni:

1) Le infrazioni commesse dai volontari sono rilevate dal Coordinatore Operativo e sanzionate dal Direttore della Protezione Civile, ad eccezione dell'espulsione dal Gruppo, che è comminata dal Direttore della Protezione Civile del Comune di Milano, su proposta del Coordinatore Operativo che ha preventivamente richiesto il parere non vincolante dell'Assemblea dei volontari.

2) Le infrazioni commesse dal Coordinatore Operativo sono rilevate dal Consiglio

Direttivo e sanzionate dal Direttore della Protezione Civile del Comune di Milano; in caso di infrazioni passibili di espulsione, è altresì richiesto il parere vincolante dell'Assemblea.

- 3) Il Coordinatore Operativo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 22, chiede motivazione scritta al volontario, il quale, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, può presentare controdeduzioni scritte.
- 4) In difetto, nonché nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute tali da poter modificare la valutazione delle infrazioni rilevate, il Coordinatore Operativo redige una relazione con eventuale proposta di addebito al Direttore della Protezione Civile, il quale, entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto, convoca il volontario per il contraddittorio verbale difensivo, con un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni.
- 5) Se la violazione ha rilevanza penale, il Direttore della Protezione Civile, oltre ad avviare il procedimento disciplinare, inoltra la denuncia penale, ferma l'eventuale applicazione della sospensione cautelare di cui all'art. 30.
- 6) Il Direttore della Protezione Civile, dopo l'audizione del volontario e dopo l'espletamento di un'ulteriore eventuale attività istruttoria, conclude il procedimento disciplinare con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro e non oltre 90 giorni dalla data di contestazione dell'addebito, a pena di decadenza; dell'esito ne dà comunicazione al Coordinatore Operativo.
- 7) Il procedimento disciplinare avviato per addebiti di rilevanza penale prosegue senza soluzione di continuità, fermo l'obbligo di adeguare la decisione all'eventuale pronuncia penale di condanna passata in giudicato. Quest'ultima ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

29. Procedura per il ricorso avverso le sanzioni disciplinari:

- 1) Avverso il provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso da parte del destinatario della sanzione.
- 2) Il ricorso, corredato dalle relative motivazioni, deve essere presentato in carta libera nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della sanzione, pena l'irricevibilità dello stesso.
- 3) Il soggetto competente per l'esame del ricorso è il Direttore Centrale di Direzione e, sussidiariamente, il Direttore Generale.
- 4) Il soggetto competente decide sulla base degli atti del procedimento disciplinare entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

30. Sospensione cautelare:

- 1) Il volontario che sia destinatario di misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso cautelamente dal servizio per tutto il periodo dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà personale.
- 2) Il volontario che è sottoposto a procedimento penale per reati attinenti al servizio, anche se non privato della libertà personale, è sospeso cautelamente dal servizio fino al decreto di archiviazione del procedimento penale o fine all'avvenuto pronunciamento dell'Autorità Giudiziaria procedente di primo grado.
- 3) La sospensione cautelare è disposta con atto scritto del Direttore della Protezione Civile.
- 4) La sospensione comporta il ritiro temporaneo del tesserino di riconoscimento.
- 5) Decorso il termine della sospensione, il volontario è riammesso in servizio; in caso di mancata ripresa del servizio entro 60 giorni, esso si considera automaticamente decaduto dalla qualità di Volontario con conseguente cessazione dal servizio.

TITOLO V – ASPETTATIVA E RECESSO

31. Aspettativa:

- 1) L'aspettativa può essere richiesta per iscritto alla Direttore della Protezione Civile dal volontario per motivate ragioni personali o lavorative, per periodi complessivamente non superiori a 12 mesi nell'arco del triennio;
- 2) L'aspettativa deve essere richiesta per singolo periodo, rinnovabile alla scadenza; dell'aspettativa è informato il Coordinatore Operativo, a cura del Direttore della Protezione Civile;
- 3) Il volontario può rinunciare in qualsiasi momento al periodo di aspettativa accordato previa comunicazione al Coordinatore Operativo e al Direttore della Protezione Civile.

32. Recesso:

- 1) Il recesso viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta al Coordinatore Operativo e al Sindaco o suo delegato;
- 2) Il recesso comporta la perdita della qualifica di volontario;
- 3) La comunicazione di recesso di cui al comma 1 ha effetto dal momento della sua protocollazione da parte dei competenti uffici amministrativi del Comune di Milano;
- 4) Entro 30 giorni dalla data di protocollo di cui al comma precedente, è fatto obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso. In mancanza gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

33. Rinvio:

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la disciplina vigente e in particolare il d.lgs. n. 1/2018, la Legge di Regione Lombardia n. 27/2021, le direttive applicative nonché, ove compatibile, il d.lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore, e le rispettive successive modificazioni.
- 2) Per quanto attiene alla disciplina di dettaglio relativa alle modalità di elezione delle cariche si fa rinvio a successivo atto da adottarsi a cura del Direttore della Protezione Civile e del Sindaco o suo delegato.
- 3) Per quanto attiene alla disciplina di dettaglio relativa alle modalità di organizzazione, presenze minime e alle specifiche attività del GRUPPO si fa rinvio a successivo atto da adottarsi a cura del Direttore della Protezione Civile e del Sindaco o suo delegato.

34. Efficacia e Disciplina Transitoria:

- 1) Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.;
- 2) il Coordinatore Operativo ha l'obbligo di convocare, senza ritardo, l'Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del Gruppo Comunale di Volontariato, che in fase di prima applicazione deve tenersi entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- 3) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino all'elezione delle nuove cariche elettive, rimangono in carica gli Organi precedentemente costituiti;
- 4) In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al comma 2, il Direttore della Protezione Civile ha potere di sostituirsi al Coordinatore Operativo e di convocare direttamente l'Assemblea elettiva.